

i comuni insistessero nelle loro domande, il Governo si riserva, se lo crederà necessario per tagliar corto ad ogni pretesa, di invitare lo stesso Parlamento a dichiarare, con un'apposita legge interpretativa, quale sia stato effettivamente il suo pensiero. Intanto il Ministero di grazia e giustizia, per approfondire la questione alla stregua della legge già emanata, ha creduto opportuno d'interpellare il Consiglio di Stato.

Riassumendo, dichiaro all'onorevole Vicini che già in base alla legge, tale quale essa è, l'Amministrazione ritiene che nessun onere incombe allo Stato, e che, se vi fosse motivo a dubitarne, si riserva di presentare al Parlamento una legge interpretativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VICINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dell'abbondante, ma non esauriente, risposta, che mi ha dato. La mia interrogazione era diretta anche ai ministri dell'interno e del tesoro; nel loro silenzio io credo di dover interpretare che essi si rimettano a quanto è stato detto dall'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Si tratta qui di un argomento importante, non di una interrogazione che interessi soltanto chi l'ha presentata. Questa tocca un po' tutti, riguarda il rispetto della volontà del Parlamento, e la precisa applicazione di una legge dello Stato, per parte del Governo, che dovrebbe essere il primo a rispettarla.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia sa benissimo che, subito dopo l'applicazione della legge del 24 marzo 1907, n. 116, sono state mandate dal suo Ministero parecchie circolari perchè i comuni dessero conto di quanto essi dovevano avere per locali, sedi di pretura e mobili. I comuni hanno presentato le loro note. Successivamente il Ministero dell'interno, d'accordo con quello del tesoro (ecco perchè io li avevo chiamati in causa nella mia interrogazione), fecero sapere ai comuni di aver ritenuto che i mobili forniti dai comuni agli uffici giudiziari per l'obbligo loro imposto dagli articoli 268 e 269 (è qui che la voglio, onorevole sottosegretario di Stato) della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 novembre 1865, debbono ritenersi acquisiti allo Stato nell'interesse del pubblico servizio! Acquisiti, senza che l'abbia detto la legge, per la applicazione di un diritto nuovissimo, che sembra piuttosto violenza.

Il Ministero aggiunge però « che, qualora il comune non creda di uniformarsi a tale disposizione presa in via amministrativa, potrà far valere le sue ragioni davanti alla competente autorità giudiziaria ».

Quest'ultima frase, non bene ispirata, è quella a cui ricorrono tutti i cattivi pagatori, quando non vogliono pagare. Essi dicono: del resto, se credi di aver ragione citami.

Ora, onorevole sottosegretario di Stato, io desidererei che nell'interpretazione di questa legge ella si mettesse d'accordo col presidente del Consiglio.

Non potrei richiamarla ad autorità maggiore, specialmente per lei. Quando si trattò della legge per applicare l'articolo 272, l'onorevole Riccio, l'onorevole Paniè ed io abbiamo insistito perchè lo Stato pagasse anche i mobili delle prefetture e delle sottoprefetture, ma inutilmente.

Tutta la parte del suo discorso, che si riferisce al pagamento dei mobili delle prefetture e delle sottoprefetture, io la cancello, perchè ormai è cosa decisa con l'ultima parte dell'articolo primo.

Se non che i comuni o le provincie non avevano dato solo i mobili delle prefetture e sottoprefetture, ma anche quelli degli uffici giudiziari.

Ora l'articolo primo non fa che una eccezione, eccezione eloquentissima, e la fa per i mobili delle prefetture e sottoprefetture, e dice: Quest'ultima esenzione è vincolata alla condizione che le provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi; che cioè lo cedano gratuitamente.

Ed ella ha sentito la debolezza della sua tesi, quando, tentando di prevenirmi, ha richiamato l'ultimo capoverso dell'articolo primo, ed ha detto che a questo io mi sarei richiamato.

È certamente uno degli argomenti. Se si è detto che si dovranno cedere gratuitamente i mobili delle prefetture e sottoprefetture, ne viene che per quelli altri dei quali non si è parlato, non fu fatto ai comuni o alle provincie obbligo di cederli.

Lo Stato li acquisti, o provveda con mobili nuovi: ma non può reggere questo concetto dell'acquisizione gratuita per parte dello Stato, senza alcuna disposizione di legge, anzi quando la legge evidentemente, nulla disponendo, si è rimessa al diritto comune.